

N. R.G. 370/2021

**TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni De Marco	Presidente
dott.ssa Elisa Di Giovanni	Giudice
dott. Fabrizio Di Sano	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **370/2021** promossa da:

_____, nato a _____

_____, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
Adele Martinez, c.f. MRTDLA65D51F158N

RICORRENTI**CONTRO**

BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A., con sede in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 - 00178, C.F. e P.I. 05852011005, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____, come da procura in atti, domiciliata in _____

RESISTENTE**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso dell'1/3/2021 _____ e _____ proponevano ricorso avverso l'ordinanza del 12/2/2021 con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. dagli stessi avanzata, per difetto del *periculum in mora*. Chiedevano, dunque, la riforma del provvedimento reclamato, sottolineando come, per un verso, non vi fosse alcuna insolvenza a giustificare la segnalazione alla Centrale Rischi, a differenza di quanto rappresentato dalla Banca resistente, e, per altro verso, l'erroneità del provvedimento impugnato in ragione dell'avvenuta dimostrazione, contrariamente a quanto assunto, del pericolo del pregiudizio subendo per effetto della detta segnalazione nelle more del giudizio.

Chiedevano, in conclusione, *“La cancellazione e la revoca della segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi della Banca D'Italia, effettuata da Banca Sviluppo s.p.a. ai danni dei Sig.ri*



_____ e _____; 2. Il risarcimento dei danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, conseguenti alla condotta dolosa della Banca resistente, determinati e liquidati in via equitativa, come statuito dalla Cassazione sent. 12626/2010; 3. La trasmissione del presente fascicolo alla competente Procura della Repubblica per quanto di competenza in merito alla possibile qualificazione della condotta della Banca Sviluppo s.p.a. come integrante il reato p. e p. ex art. 629 c.p.” (pag. 12 reclamo).

Con memoria del 13/5/2021 si costituiva in giudizio la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., la quale deduceva che, nonostante le erronee conclusioni del consulente nominato nella procedura n. r.g. 683/14, il debito accertato verso la Banca ammontava ad € 241.235,51; che “la Banca Sviluppo non segnalava il credito a “sofferenza” ma procedeva semplicemente alla segnalazione della c.d. contestazione”, in conformità a quanto previsto dal tredicesimo aggiornamento, entrato in vigore il 4.03.2010, della Circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 (cfr. pag. 8 memoria); che, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, non v’era in ogni caso alcun *periculum in mora* a giustificare il ricorso ex art. 700 c.p.c.. Chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e compensi.

La causa veniva chiamata all’udienza del 20/5/2021, celebrata nelle forme di cui all’art. 221, co. 4, d.l. 34/2020 ed ivi assunta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti nelle rispettive note di udienza.

Alla luce dell’attività assertiva e probatoria svolta, il reclamo è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di cui *infra*.

Anzitutto si ricorda, tenuto conto delle contestazioni sollevate in ordine al *fumus* della pretesa azionata, che dall’esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado (cfr., in particolare, la visura della Banca d’Italia relativa a dicembre, novembre ed ottobre 2018; vedi anche le note di udienza di parte reclamante del 14/5/2021; vedi, infine, pagg. 142-144 all. 10b del reclamo) risulta la segnalazione a sofferenza dei crediti vantati nei confronti degli odierni reclamanti dalla Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a., a conferma, peraltro, della segnalazione in tal senso effettuata dal detto istituto con le note allegate dai ricorrenti (cfr. all.ti 1 e 4 al reclamo) e non specificamente contestate dalla controparte.

Ne viene che, a fronte dei superiori riscontri documentali, le difese svolte dalla Banca circa la mancata segnalazione a sofferenza (cfr. pag. 8 memoria di costituzione) appaiono evidentemente infondate e vanno respinte.

Ciò posto, in diritto occorre, anzitutto, ricordare che, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “*Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un*



pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

Orbene, in ordine al *fumus* si osserva che, per principio affermato in giurisprudenza, “*La nozione di sofferenza, per quanto più sfumata e quindi meno grave di quella di insolvenza, indica comunque una situazione del patrimonio valutata come negativa e deficitaria e, quindi, una grave difficoltà del debitore. Al contrario, non giustificano la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quelle situazioni, come un inadempimento, che non soddisfino la funzione della segnalazione, cioè la gestione e l'analisi del rischio di credito come strumento informativo per gli intermediari*” (Cass. civ., sez. I, 26/10/2020, n. 23453; Cass. civ., sez. I, 30/07/2020, n. 16409).

In altri termini, la segnalazione presso la Centrale Rischi, alla luce della funzione che ad essa l'ordinamento ascrive, postula una compiuta ed adeguata disamina della condizione economico-patrimoniale del debitore, legittimando la Banca a provvedere alla classificazione del credito come sofferente solo nel caso in cui l'inadempimento sia indice sintomatico di uno stato di insolvenza che, sebbene non necessariamente tale da integrare il presupposto di cui all'art. 5 L.F., in ogni caso deve essere rivelatore dello stato di difficoltà finanziaria in cui il primo versa, non potendosi appiattare nella mera constatazione del ritardo nel pagamento e ciò non solo – secondo quanto anticipato – alla luce della essenziale funzione che la detta segnalazione svolge, ma anche per gli effetti che da essa derivano (con riferimento, *in primis*, alle future possibilità di accesso al credito).

Ora, calando le superiori considerazioni nel caso di specie, è agevole constatare come, a fronte delle specifiche contestazioni *in parte qua* sollevate dagli odierni reclamanti, l'Istituto resistente non abbia dedotto alcunché, se non quanto *supra* esposto circa la negazione della segnalazione, invero contraddetta dalle risultanze documentali acquisite.

Ne viene che, nella specie, non può dirsi assolto l'onere della Banca di prova la valutazione dell'insolvenza – nei termini dianzi descritti – che ha preceduto e fondato l'avvenuta segnalazione, tenuto conto peraltro degli indici di solvibilità di contro evincibili dalla produzione documentale offerta.

Non può, inoltre, sempre in punto di *fumus*, trascurarsi che la segnalazione ha riguardato, per un verso, un saldo debitore di € 7,48 (cfr. all. 4 reclamo) e, per altro verso, il mancato pagamento di sole due rate (all. 1 reclamo) a fronte di un rapporto decennale nel corso del quale, in assenza di rilievi sul punto, non sono sorte contestazioni (non risultano né sono state dedotte, peraltro, segnalazioni pregresse in merito al rapporto controverso); e ciò, al netto del rilievo per cui il mancato pagamento è riferibile ad una specifica contestazione della pretesa della Banca, che costituisce l'oggetto del giudizio incardinato dagli odierni reclamanti e che, allo stato (non essendo



questa la sede per valutare la correttezza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio), trova riscontro nell'istruttoria espletata, anche qualora essa si sia tradotta nell'accertamento di un debito inferiore rispetto a quello preteso.

A fronte di ciò (e degli elementi reddituali, sia pure indiziari, che [redacted] e [redacted] [redacted] hanno prodotto al fine di riscontrare la propria solvibilità, nei limiti della cognizione sommaria della presente fase processuale), viene in evidenza che l'odierna resistente nulla ha allegato e provato in merito alle valutazioni svolte ai fini della eseguita segnalazione, di talché, in coerenza a quanto esposto, ne va rilevata l'illegittimità e, dunque, disposta la cancellazione, conformemente a quanto richiesto.

Avuto riguardo al *periculum in mora*, si osserva quanto segue.

Sebbene non si trascuri – e non si disconosca – il principio generale, affermato anche nella *subiecta materia*, dell'insussistenza di un danno *in re ipsa*, gravando sul danneggiato l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 08/01/2019, n. 207; Cass. civ., sez. I, 16/04/2018, n. 9385), deve tuttavia evidenziarsi che il presupposto del provvedimento cautelare non è il danno, ma il pericolo del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito.

Ciò posto, ritiene il Collegio che le allegazioni *in parte qua* fornite dalla parte reclamante suffraghino la dedotta sussistenza del presupposto in parola.

Deve al riguardo richiamarsi, in particolare, la comunicazione del diniego di erogazione del credito prodotta dagli odierni reclamanti (all. 12), in cui l'Istituto adito ha espressamente giustificato il diniego della richiesta sulla scorta della valutazione negativa del merito creditizio, valutazione effettuata mediante il ricorso alle banche dati.

Si aggiunga, inoltre, la nota, riportata nella mail del 12 marzo 2019 (all. 11), con cui si comunica la sospensione della carta di credito Diners in uso al [redacted] in ragione delle segnalazioni negative nelle banche dati effettuate dagli intermediari finanziari (la predetta comunicazione è indirizzata al [redacted] ma all'indirizzo "amministrazione@ [redacted]").

In coerenza a quanto esposto in ordine al *periculum in mora*, si osserva che le richieste di finanziamento denegate appaiono ricollegabili – sia pure nei limiti della cognizione sommaria propria del presente giudizio – all'esercizio dell'attività d'impresa svolta dagli odierni reclamanti, con la conseguenza che l'impossibilità di accedere al mercato del credito a causa di una segnalazione verosimilmente illegittima, in quanto effettuata senza la necessaria e preventiva verifica dello stato di insolvenza, appare idonea a determinare un pregiudizio rilevante ad un valore costituzionalmente tutelato (art. 41 Cost.) e, in particolare, connotato da un eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito anche nei suoi aspetti patrimoniali.



A ciò si aggiunga che la deduzione difensiva spesa sul punto circa il fatto che “È fin troppo evidente le difficoltà nell’acquisto di beni o nell’effettuazione dei pagamenti cui va incontro l’imprenditore, privato dei mezzi di pagamento diversi dal contante, il cui utilizzo è limitato a importi inferiori a 3.000,00 euro fino allo 2020 e, da tale anno, inferiori a 2.000,00 euro” (pag. 10 reclamo) non ha trovato una specifica contestazione ad opera della parte reclamata, con riferimento in particolare all’attività svolta e alla destinazione dei finanziamenti negati o sospesi.

Ne viene che, in coerenza a quanto esposto e tenuto conto delle notorie conseguenze che derivano per l’impresa dall’impossibilità di accedere al credito, anche *in parte qua* la domanda cautelare appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Di contro, va rigettata la domanda risarcitoria proposta, incompatibile con la natura cautelare del giudizio (e, dunque, con il necessario requisito del pericolo irreparabile) e ferma restando, in ogni caso, l’assenza di prova in ordine al danno in concreto subito per effetto della illegittima condotta ascritta alla controparte.

Spese al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 370/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, ordina alla Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a. di provvedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata ai danni di _____ e _____, in relazione al rapporto oggetto di controversia, a far data da ottobre 2018.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da _____ e _____.

Spese al merito.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio del 17/6/2021

IL GIUDICE RELATORE

dott. Fabrizio Di Sano

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni De Marco

